

CHIARIMENTO N. 2

Con riferimento alla previsione del bando di gara circa la presentazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 del 2000 per ciascuno dei soggetti indicati all'art. 38 comma 1, lett. b), c) ed m-ter) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si chiede se tale obbligo possa essere assolto da un procuratore, che a norma dell'art. 47, comma 2 del DPR 445 del 2000 abbia piena e diretta conoscenza dell'assenza di tale impedimenti.

RISPOSTA

Come riconosciuto da costante indirizzo giurisprudenziale (tra le varie pronunce: Cons. St., V, 15.10.2010 n. 7524), infatti, l'obbligo di dichiarare l'assenza dei pregiudizi penali può ritenersi assolto dal legale rappresentante dell'impresa anche riguardo ai terzi, nel presupposto che, anche in questo caso, operano le previsioni di responsabilità penale e il potere di verifica da parte della stazione appaltante. Analogamente, nel caso delle dichiarazioni rese per conto dei procuratori speciali da parte dei rappresentati legali della società concorrente, si configurerebbe la facoltà del legale rappresentante dell'impresa di dichiarare, per quanto a propria conoscenza la sussistenza dei requisiti in capo ai procuratori speciali.

Considerata la specialità della normativa di settore, tale prospettazione non potrebbe essere interpretata diversamente, in quanto dalla stessa normativa e dalla *lex specialis* non si evince la possibilità che il procuratore speciale, seppur dotato di potere di rappresentanza, rilasci le dichiarazioni di cui all'art. 38 comma 1, lett. b), c) ed m-ter) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per ciascuno dei soggetti indicati nel medesimo articolo (rappresentante legale, cessati, etc.).

Sebbene l'orientamento giurisprudenziale citato nel chiarimento (riferito ad una diversa vicenda giuridica) ammetta che *“nell'ambito di qualsiasi dichiarazione, in special modo per quelle rese ex art. 47 del DPR 445/2000, tutto quanto dichiarato è implicitamente collegato alla conoscenza del dichiarante (non potendo certo il dichiarante dichiarare quanto non conosce)”* (Si veda in tal senso in giurisprudenza Cons. Stato 17 marzo 2015 n. 1372), tale possibilità appare preclusa, secondo la normativa di settore vigente e la *lex specialis di gara*, ai procuratori speciali.

Diversamente tale facoltà potrebbe essere concessa ai legali rappresentanti delle società concorrenti.